



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5735 del 2012, proposto da:
Laziale Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Savorelli, con
domicilio eletto presso Cristina Savorelli in Roma, via della Balduina, 63;

contro

Ente Regionale Roma Natura;

nei confronti di

Provincia di Roma, Regione Lazio, Asl Rm C, Arpa Lazio; Roma Capitale,
rappresentata e difesa dagli avv. Pierludovico Patriarca, Umberto Garofoli,
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V n. 03067/2012, resa tra le
parti, concernente diniego autorizzazione per realizzazione ed esercizio di un
impianto di compostaggio e lombricompostaggio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e udito per le parti gli avvocati C. Savorelli;

Visto il ricorso proposto dalla Laziale Ambiente s.r.l. per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza 25 maggio 2012 n. 3067 con cui questa Sezione ha annullato per difetto di istruttoria e di motivazione il diniego di autorizzazione per la realizzazione di in un impianto di compostaggio e lombricompostaggio, rimettendo all'ente Roma Natura la nuovo pronuncia di nulla osta "secondo canoni di reale completezza in relazione ai totali contenuti della domanda dell'appellante";

Considerato che l'Ente in parola si è limitato, tra l'altro solo successivamente alla notifica del ricorso in esame, ad emettere nota in data 14 settembre 2012 con cui la Laziale Ambiente s.r.l. veniva invitata a presentare apposita ed opportuna istanza corredata di "documentazione aggiornata";

Ritenuto che la sentenza n. 3067/12 ha rimesso direttamente all'ente Roma Natura il potere/dovere di pronunciarsi sull'istanza al tempo presentata e che quindi non vi è alcuna necessità che la Laziale Ambiente sia tenuta a presentare ulteriore istanza con altro carteggio con la conseguenza che la nota richiamata deve considerarsi un atto nullo in patente elusione del giudicato e quindi lo stesso Ente rimasto inerte a fronte delle incombenze spettanti;

Considerato opportuno nominare nella qualità di eventuale commissario *ad acta* il Direttore f.f. dell'Ente Roma Natura nell'ipotesi di rinnovata inerzia dello stesso Ente;

Tenuto conto che non vi è luogo a pronuncia in punto risarcimento del danno da ritardo dell'Amministrazione, in quanto la relativa domanda è stata formulata solamente nella memoria depositata in vista della camera di consiglio di trattazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Ente Roma Natura di provvedere sulla domanda di autorizzazione della Laziale Ambiente s.r.l. tenendo conto di quanto specificato nella sentenza di questa Sezione n. 3067/2012 nel termine di trenta giorni.

Nomina nel caso di persistente inottemperanza nelle vesti di commissario *ad acta* il Direttore f.f. dell'Ente Roma Natura.

Condanna l'Ente Roma Natura al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente liquidandole in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre a c.p.a. e i.v.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)